



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

- vista la domanda ex art. 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di ;
- esaminati gli atti;
- rilevato che la domanda è corredata dai documenti richiesti;
- osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
 - e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista l'istanza del creditore e rilevato che la procedura esecutiva indicata di cui si chiede la sospensione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano così come altre future iniziative individuali;

P.Q.M.

Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone la sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. 73/23 di questo tribunale nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

dispone la sospensione delle trattenute conseguenti alla cessione del quinto pari ad € 246,08 di cui al contratto stipulato con la BPP;

Fissa per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 12/01/2024 ore 10:00.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 18/10/2023

Il giudice delegato
dott. Rana Giuseppe

Avv. Teresa SCARINGELLA

Via Ferrucci, 120
76123 -Andria (BT)
PEC: t.scaringella@pec.it
e-mail: teresa.scaringella88@virgilio.it
Cell: 324.6077823

Avv. Angela ZAGARIA

Via Lorenzo Bonomo, 51
76123 -Andria (BT)
Pec: angela.zagaria01@pec.ordineavvocatitrani.it
e-mail: avv.angelazagaria@gmail.com
Cell: 320.1108824

TRIBUNALE DI TRANI, SEZ. FALLIMENTARE

RICORSO EX ART. 67 D. LGS. 14/2019 E SS. MM. E D. LGS. 83/2023

Con applicazione misura protettiva procedure esecutive immobiliare n. 192/2022 RG Es. Imm.
nonché mobiliare n. 73/2023 RG Es. mob. pendente innanzi al Tribunale di Trani

PER: il sig. _____, nato a Tricase (Lecce)
il _____ e residente in Andria alla _____, rappresentato e
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Teresa SCARINGELLA
(C.F. SCRTRS88A51A285W) e Angela ZAGARIA (C.F.ZGRNGL88P58A285A),
entrambi del Foro di Trani, in virtù di procura rilasciata in allegato al presente atto,
domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Scaringella sito in Andria alla Via Francesco
Ferrucci n. 120, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex
art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/08 al seguente indirizzo pec:
t.scaringella@pec.it - angela.zagaria01@pec.ordineavvocatitrani.it

PREMESSO CHE

1. In data 24 aprile 2023 il sig. _____ per il tramite dei sottoscritti procuratori depositava istanza all'O.C.C. di Trani per la nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento;
2. infatti, con apposita proposta sottoscritta in data 24.04.2023, l'odierno istante, rappresentando analiticamente la composizione del nucleo familiare, l'indicazione delle spese occorrenti per il mantenimento della famiglia, la consistenza e la composizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, la situazione debitoria complessiva con l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore

nell'assumere obbligazioni, richiedeva l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 67 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e s.mm e ii., mettendo a disposizione l'importo di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili per 13 mensilità per la durata di anni 13 e, dunque mettendo a disposizione la complessiva somma di Euro 80.600,00 (ottantamilaeseicento/00) tenuto altresì conto delle somme accantonate dal datore di lavoro in virtù della procedura esecutiva mobiliare nr. 73/2022 R.G. Es. mob. pendente innanzi al Tribunale di Trani, da distribuirsi secondo le modalità e le percentuali specificate, tenendo conto della natura dei crediti (All. 1);

3. In data 11 maggio l'O.C.C. di Trani nominava quale Gestore della Crisi l'Avv. D'Amore e la dott.ssa Valenziano, le quali accettavano l'incarico conferito.
4. in data 23.08.2023 il Collegio dei Gestori formulava una richiesta di proroga del termine concesso per la redazione della Relazione particolareggiata; proroga che veniva accordata;
5. nelle more, a seguito alle note di precisazioni dei crediti pervenute ai Gestori ed inserendo, altresì, i presunti costi della procedura unitamente al compenso dell'OCC di Trani, la debitoria del sig. subiva un sensibile aumento;
6. pertanto, in data 20.09.2023, il sig. per il tramite dei sottoscritti procuratori, depositava una integrazione alla formulata proposta di piano di ristrutturazione nella quale dichiarava di mettere a disposizione l'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili per 11 mensilità ed Euro 900,00 (novecento/00) per la 12esima mensilità (dicembre) per la durata di anni 13 e, dunque **mettendo a disposizione la complessiva somma di Euro 87.700,00** (ottantasettesettecento/00) tenuto, altresì, conto delle somme accantonate dal datore di lavoro in virtù della procedura esecutiva mobiliare nr. 73/2022 R.G. Es. mob. pendente innanzi al Tribunale di Trani, da distribuirsi secondo le modalità e le percentuali specificate, tenendo conto della natura dei crediti (All. 2).
7. in data 27.09.2023 il Collegio dei Gestori della Crisi, trasmettevano relazione particolareggiata completa di allegati (All. 3);
8. ebbene, con relazione datata 25 settembre, il collegio dei Gestori della Crisi, Avv.to D'Amore e dott.ssa Valenziano dopo aver indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'indicazione delle

ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; l'inesistenza di atti dispositivi del patrimonio, l'inesistenza di atti in frode ai creditori; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'indicazione dei costi della procedura concludevano asserendo che *"Ai fini dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i sottoscritti gestori della crisi da sovraindebitamento nominati dall'OCC di Trani, verificata -la completezza della documentazione depositata; -l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore e dai creditori, comprovati dalle verifiche effettuate mediante la consultazione delle banche dati pubbliche e la circolarizzazione dei crediti; preso atto a) che il piano di ristrutturazione del debito del consumatore consiste nella messa a disposizione dei creditori di una quota del proprio reddito di lavoro dipendente pari ad € 83.200,00 oltre alle somme derivanti dalla proc. Es. mob. n. 73/2023 pendente innanzi al Tribunale di Trani, pari ad € 4.500,00, b) che il piano di base sulla continuità del rapporto di lavoro dipendente, ATTESTANO la ragionevole fattibilità del piano di ristrutturazione del debito del consumatore proposto e che il debitore intende sottoporre al vaglio del Tribunale di Trani, in quanto in piano appare attendibile, sostenibili e coerente (All. Sub 4).*

9. A seguito del deposito del Ricorso e della Attestazione a firma del Collegio dei Gestori, il procedimento veniva rubricato al nr. 130/2023 PU e assegnato al Giudice Delegato, dott. Giuseppe Rana;
10. Con provvedimento del 30.09.2023 il G.D. così disponeva *"ritenuta la necessità di chiarire i motivi e la fonte normativa che indurrebbero a considerare prededucibile, a termini della normativa vigente, il compenso difensore/advisor del ricorrente nella misura del 75 % e dunque pari ad € 7.015,98"*, assegnando alle parti un termine per il deposito di chiarimenti.
11. Con integrazione del 2.10.2023 la scrivente difesa depositava chiarimenti ed il G.D. con provvedimento del 4.10.2023 così disponeva *"vista l'integrazione/relazione in oggetto, si trasmette ai Gestori per un parere ed eventuale modifica del piano e della relazione"*;
12. Con nota pec del 6.10.2023 il Collegio dei Gestori inviavano alla scrivente difesa il parere ritenendo di **collocare il compenso degli Advisor tra i crediti privilegiati ai**

sensi dell'art. 2751 bis c.c., motivo per il quale si è ritenuto di dover procedere alla modifica del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. Attività del ricorrente

Allo stato il sig. _____ svolge l'attività di autista alle dipendenze della Gialplast srl percependo uno stipendio medio mensile di Euro 1.900,00 circa.

Dalla dichiarazione dei redditi emerge che il reddito imponibile lordo del nucleo familiare è pari a:

- 730/2022 = Euro 31.815,00 lordi - € 26.570,00 netti
- 730/2021 = Euro 32.682,00 lordi - 26.603,00 netti
- 730/2020 = Euro 38.640,00 lordi - 29.727,00 netti

Pertanto, il reddito medio annuale dell'ultimo triennio è pari ad Euro 27.636,00 e dunque Euro 1.974,00 per 14 mensilità.

2. Nucleo familiare

Il nucleo familiare del proponente attualmente è composto, oltre che dall'istante, dalla coniuge sig.ra _____, nata in Andria il 04.05.1982, casalinga, e da due figli minorenni, _____ e _____ nati rispettivamente il _____ in Canosa di Puglia e il _____ in Bari.

3. Le spese necessarie per vivere

Il sig. _____ vive all'interno dell'immobile di proprietà, sito in Andria alla V _____ 3, Piano 1 identificato al Catasto fabbricati del Comune di Andria al Foglio n. 203 pt. 309, subalterno 2, categoria A/3, acquistato in data 31.03.2006 in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Fucci Riccardo di Andria.

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana, dalle quali sono escluse le spese straordinarie e dunque imprevedibili, sono quantificate come segue:

SPESE PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE:

TIPOLOGIA	MENSILE

Bollette (acqua, luce, gas)	€ 140,00
Spese telefoniche	€ 25,00
Assicurazione veicolo	€ 24,00
Bollo veicolo	€ 12,00
TARI	€ 29,00
Spese mediche – farmaceutiche	€ 170,00
Spese dentistiche ed endocrinologiche	
Spese per vitto, abbigliamento, igiene casa e persona	€ 1.000,00
Totale	€ 1.400,00

4. Patrimonio

Allo stato il proponente è titolare degli immobili siti in Andria alla Michele Attimonelli n. 23, piano T e piano 1, quest'ultimo adibito ad abitazione principale acquistati in data 31.03.2006 in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio Fucci Riccardo di Andria, rep. n. 22877. Successivamente il proponente sottoscriveva contratto di mutuo con concessione di iscrizione ipotecaria sull'immobile di cui sopra, attualmente gravato da pignoramento immobiliare attivato dalla Banca Mutuante BPER Credit Management s.p.a e pendente dinanzi al Trib. di Trani n. 192/2022 R.G. Es. Imm. con nomina del perito Arch. D'addato.

Infatti, il sig. _____ è proprietario dei seguenti beni immobili siti in Andria alla Michele Attimonelli n. 23, meglio identificati al Catasto fabbricati del Comune di Andria:

1. Piano Terra: Foglio n. 203, pt 309, subalterno 1, Categoria A/4;
2. Piano 1: Foglio n. 203 pt. 309, subalterno 2, categoria A/3;

Ancora, il sig. _____ è altresì titolare dell'autovettura Geep Renegade tg.

FD718NW ovvero di un motociclo Piaggio&C spa VR Var.G. -kw 16,1, cilindrata 278 tg. DS19089.

5. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

Il ricorrente non ha posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni.

6. Il passivo e la situazione debitoria complessiva dell'istante

Creditori	Natura	Caratteristiche	Debito Residuo
BPER CREDIT MANAGEMENT S.P.A.	PRIVILEGIATA E CON GARANZIA REALE oltre che fideiussoria della sig.ra (madre deceduta)	- mutuo fondiario del 29.4.2016-importo originario €82.947,15 per il quale è stato notificato pignoramento immob. Pende proc. esec. imm. n.192/2022 - Trib. Trani	€ 85.759,30
FCA BANK S.P.A.		-decreto ingiuntivo n.587/2021 - importo originario €12.244,54 per il quale è stato notificato atto di pignoramento presso terzi (GIAL PLAST S.R.L.- datore di lavoro)	€ 14.825,46
FIDITALIA S.P.A.		Prestito personale n.0010393043085520 del 30.05.2019 importo originario €5.577,20 comprensivi di interessi e costi connessi al credito	€ 3.897,85

REGIONE PUGLIA		-mancati pagamenti bolli motociclo tg.DS19089 dal 2019 al 2023 per € 195,09 -mancati pagamenti bollo auto tg FD718NV dal 2019 al 2023 per € 1.345,28	€ 1.540,37
AGOS DUCATO S.P.A.	chirografaria	-carta di credito revolving	€ 3.909,48
COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SCN	Chirografaria	Decreto ingiuntivo n.241/2021 GDP Andria oggetto di precetto pari ad €4.386,20 e successivo Pignoramento mobiliare presso terzi. n.56/2022 RG Es. mob. definito con assegnazione somme nell'ottobre 2022	€4.808,12
IFIS NPL INVESTING S.P.A.	Chirografaria	Cessionaria del rapporto di Compass - finanziamento dell'importo di €3.911,00 comprensiva di interessi e costi connessi al credito del 31.07.2018.	€2.258,97
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE		Ruolo avente ad oggetto mancati pagamenti imposta di bollo	€3.008,69

Tot. costi procedura			€ 16.726,76
TOTALE			€ 142.242,64

7. Le cause del sovra indebitamento – la meritevolezza del ricorrente e la diligenza del debitore

Questa difesa, al fine di comprendere le ragioni che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento del sig. _____, ritengono di dover ripercorrere la vita del debitore.

Il sig. _____ è stato adottato dai sigg. _____ e _____, i quali avevano altresì adottato i sig.ri _____ e _____.

Il debitore, nasceva da una relazione sentimentale tra la sig.ra _____ (madre biologica del ricorrente) ed altro soggetto che non ha mai riconosciuto l'allora minore; pertanto, i genitori adottivi della sig.ra _____ (madre biologica del debitore), si determinavano nell'adottare anche il "nipote". Pertanto, i genitori adottivi del sig.

_____ rivestono nella vita del debitore la veste di nonni materni nonché di genitori adottivi; al contempo, la sig.ra _____ riveste contestualmente il ruolo di madre biologica del ricorrente nonché di sorella dello stesso.

Nel 1991 i sig.ri _____ e _____ (genitori adottivi del debitore) alienano un immobile di loro proprietà in favore di un tale _____, quest'ultimo nel 1992 donava l'immobile compravenduto all'allora minore _____ per il tramite del curatore speciale, sig. _____ (papà adottivo) che accettava la liberalità.

In data 31.03.2006 il ricorrente divenuto maggiorenne risolveva gratuitamente e consensualmente la donazione di cui sopra ed in pari data stipulata atto di compravendita per l'acquisto del predetto immobile. Nel medesimo anno, ed in particolare nel settembre 2006 il ricorrente contraeva mutuo con concessione di ipoteca con la Unipol Banca spa, dell'importo di euro 82.947,15.

Trattasi della piena proprietà dell'immobile sito in Andria alla Via Attimonelli n. 25, con accesso dalla Via M. Attimonelli n. 23, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Andria al fg. 203, pt 309:

- sub 1, piano T, categoria A/4, classe 2, superficie catastale 85 mq;
- sub 2, piano 1, Categoria A/3, classe 1, superficie catastale 80 mq;

e sui quali sussiste un'ipoteca da parte della banca mutuante e sui quali beni oggi pende procedura esecutiva immobiliare n. 192/2022 RG Es. Imm. Tribunale di Trani, Giudice: Dott.ssa Pastore.

Con il predetto contratto di mutuo, la sig.ra _____ (madre adottiva) assumeva la veste di fideiussore per l'importo di Euro 145.000,00.

Tale immobile veniva (ed è tutt'ora) adibito ad abitazione familiare del nuovo nucleo in virtù di matrimonio intervenuto tra il ricorrente e la sig.ra _____ in data 16.12.2006.

Questa difesa rileva che l'odierno ricorrente nel lontano 2006 era altresì proprietario di un immobile sito in Andria alla Via Attimonelli n. 31 (casa di residenza dei genitori adottivi e dagli stessi alienato in favore del sig. _____ per insorti problemi familiari anche di natura penale con il _____ (figlio adottivo nonché fratello del debitore).

In data 28.12.2007 il sig. _____ rilasciava alla madre adottiva, sig.ra _____ e su richiesta di quest'ultima procura a vendere dell'immobile di via Attimonelli n. 31. Tanto è vero che il 12.05.2008 la sig.ra _____, acquistava dal sig. _____ (figlio adottivo) mediante atto pubblico notarile a rogito del Notaio Riccardo Fucci (Rep. 26967 - Racc. 11966) la nuda proprietà dell'immobile sopra menzionato al prezzo di Euro 15.000,00. In ragione dell'operazione sopra compiuta, la madre adottiva, sig.ra _____, diventava proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Andria alla Via Attimonelli n. 31 ed adibita a loro abitazione familiare.

Esaminando la documentazione offerta in visione dal ricorrente, in data 13.11.2008 la sig.ra _____ (madre adottiva del ricorrente) redigeva testamento pubblico dinnanzi al Notaio Riccardo Fucci nel quale manifestando le sue ultime volontà così statuiva: *"Revoco ed annullo qualsiasi disposizione testamentaria avessi fatto prima d'ora. Lego a mio marito _____, in sostituzione della quota di legittima, a lui spettante, l'usufrutto generale vitalizio dei miei beni. Lascio la casa in primo piano ad Andria, in via Attimonelli n. 31, a mio figlio _____. Il rimanente mio patrimonio, dispongo che sia diviso tra i miei tre figli, _____ e _____ in parti uguali fra loro. Questa è la mia precisa volontà"*.

Vero è che, del testamento di cui sopra gli eredi legittimi prendevano contezza in data 9.12.2021 (data di pubblicazione del testamento) nonostante il decesso della testatrice fosse intervenuto 22.10.2018.

È il caso di rilevare che, il sig. _____, vista l'impossibilità dei germani adottivi, sigg. _____ e _____, è stato l'unico a prestare assistenza alla madre adottiva

, facendosi, altresì, integralmente carico delle le spese funerarie per l'importo di Euro 3.650,00.

Dopo l'intervenuto decesso della sig.ra , il padre adottivo dell'odierno ricorrente, sig. si ammalava tanto da costringere i figli adottivi a ricoverarlo presso la struttura assistenziale "*Cooperativa Sociale Elleuno*".

Invero, da sempre il sig. si occupava esclusivamente ed unicamente dei genitori adottivi e tanto in virtù dei conflittuali rapporti familiari tra i genitori e agli altri due figli adottivi e tanto può desumersi dai diversi atti dispositivi effettuati in favore del ad opera della madre, la quale nutriva per lo stesso immensa fiducia.

In ragione del positivo rapporto del sig. con i propri genitori adottivi, in forza di contratto di ospitalità sottoscritto dal padre con la struttura assistenziale "*Cooperativa Sociale Elleuno*", l'odierno ricorrente si obbligava in solido al pagamento degli importi per l'assistenza.

In data 16.01.2021 decedeva il sig. (padre adottivo) per Covid -19, il quale in virtù delle prestazioni rese dalla "*Cooperativa Sociale Elleuno*", lasciava un insoluto pari ad Euro 3.035,54; tale somma, veniva richiesta all'odierno resistente obbligato solidale, dapprima con decreto ingiuntivo n. 214/2021, a cui è seguito atto di precetto e pignoramento presso terzi.

Con ordinanza di assegnazione del 27.10.2022, emessa all'esito della procedura di pignoramento n. 56/2022 Es. Mob. Tribunale di Trani, venivano assegnati a favore della Cooperativa l'importo di Euro 1.246,24 per spese di esecuzione a cui dovevano aggiungersi spese di notifica del provvedimento; vero è che la Cooperativa otteneva unicamente l'importo di Euro 1.228,00 con parziale soddisfo di quanto richiesto. Infatti, oggi, risulta ancora dovuto da parte del sig. l'importo di Euro 5.065,50, oltre interessi e spese (Cfr. messa in mora del 15.02.2023).

Dopo la pubblicazione del testamento della madre adottiva, l'attuale ricorrente rispettando le volontà della *de cuius*, decideva di non impugnare la disposizione testamentaria atteso, altresì che già con atto del 23.11.2021 aveva rinunciato all'eredità tanto della madre quanto del padre. In virtù dell'intervenuta rinuncia, il sig. per il tramite del precedente procuratore che lo assisteva, rivolgeva le sue legittime richiesta di restituzione somme anticipate tanto per le spese funerarie, tanto per il contratto di ospitalità, ai germani e .

Tali richieste non sortivano alcun effetto e venivano reiterate da questa difesa con raccomandata A/R del 4.02.2023; rimaste ad oggi ancora inevase.

Ripercorrendo cronologicamente nello specifico l'insorgere delle diverse debitorie, questa difesa fa rilevare quanto segue.

Nell'anno 2016 il ricorrente, in considerazione dell'ampliamento del nucleo familiare rinveniente dalla nascita dei figli e , avendone la necessità accedeva al credito per il tramite di società finanziarie, richiedeva ed otteneva dalla FCA Bank di Euro 23.000,00 da pagarsi in rate mensili di Euro 242,50 oltre ad una maxi rata finale di Euro 11.479,60 per l'acquisto dell'autovettura.

Tale prestito risultava essere in regolare ammortamento sino alla data del dicembre 2020 a cui seguivano atti giudiziari da ultimo atto di pignoramento presso terzi pendente dinnanzi al Tribunale di Trani al n. 73/2023 Es. mob., giudice dott. Lopopolo, la cui udienza di assegnazione è stata fissata per la data del 23.11.2023.

A tal proposito si rileva che la FCA Bank s.p.a. è intervenuta nella precedente procedura esecutiva mobiliare n.56/2022 R.G. Es. e le sono state assegnate somma ad € 3.289,60 con provvedimento del 27.10.2022 dott.ssa Lopopolo.

In data 31.07.2018, l'aggravarsi delle condizioni di salute della madre adottiva, sig.ra , di cui lo stesso si faceva unicamente carico, spingevano il sig.

a ricorrere al credito con la Compass spa, per l'importo di Euro 3.000,00 da restituire mediante 36 rate mensili paria di Euro 107,38.

Tale credito veniva ceduto alla Ifis Npl Investing spa ed oggi la debitoria ammonterebbe a circa Euro 2.300,00 comprensiva di interessi moratori.

Nel settembre 2018, il ricorrente ricorreva nuovamente al prestito mediante Banca Popolare Pugliese scpa, per l'importo di Euro 20.000,00 da restituirsi mediante cessione di 1/5 dello stipendio; tale somma veniva richiesta per estinguere anticipatamente altro finanziamento, anch'esso da restituirsi mediante cessione del quinto con la Pitagora finanziamenti spa, dell'importo originario di Euro 15.000,00 nonché per fronteggiare alcune spese familiari.

Vero è che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la Sangalli Giancarlo & C. srl, la Banca Popolare Pugliese rivolgeva richiesta di pagamento del residuo del finanziamento all'odierno ricorrente nonché al Fondo Previambiente (fondo previdenziale di accantonamento del TFR accantonato dall'odierno ricorrente). Infatti, a seguito di una debitoria complessiva residua vantata dalla BPP, pari ad Euro 14.822,33, il Fondo pensione

provvedeva a liquidare alla BPP l'importo di Euro 9.084,41 residuando pertanto, una debitoria di circa Euro 6.000,00, la quale continua oggi ad essere oggetto di cessione del quinto con la Gialplast srl, nuovo datore di lavoro del ricorrente, subentrato al precedente, come può chiaramente evincersi dai cedolini paga (addebito mensile di €246,08)

Nel 2019, il ricorrente, paventata la necessità di una ristrutturazione della casa familiare, ricorreva al credito presso la Fiditalia spa (N. contratto 0010393043085520) per l'importo esiguo di Euro 4.000,00 da restituire mediante 60 rate mensili paria di Euro 90,00 circa.

Le spese sostenute per la cura e l'assistenza dei genitori adottivi, la morte degli stessi, l'ampliamento delle spese familiari connesse alla crescita ed istruzione dei figli aggravata dall'assenza totale di valutazione del merito creditizio da parte delle società finanziarie hanno determinato via via l'indebitamento dell'odierno ricorrente.

Va sottolineato quindi che, i finanziamenti sono serviti per esigenze di natura familiare come ristrutturazione immobile di proprietà, per scopi di natura sanitaria e assistenziali e non di certo per spese voluttuarie.

L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non è, invece, addebitabile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del sig.

Infatti, il ricorrente, in virtù della scarsa collaborazione da parte dei germani adottivi si è fatto carico, in via esclusiva, della cura e dell'assistenza dei genitori, tanto è vero che lo stesso ha onorato integralmente dei costi della sepoltura.

Quanto alla meritevolezza del piano, preme evidenziare che, dall'analisi dei redditi del ricorrente, è da escludere che lo stesso abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero che abbia colposamente e gravemente determinato il sovraindebitamento.

Questa difesa intende sottolineare, altresì che la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla *ratio* sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Il *favor* per il consumatore è avvalorato dal nuovo CCI, che all'art. 69 comma 1 esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, mala fede o

frode con la conseguenza che non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve.

Pertanto, la negazione dell'omologazione, alla luce dell'evoluzione e interpretazione giurisprudenziale avviene solo nell'ipotesi di "colpa grave".

Infatti, le spese per l'assistenza e la cura dei genitori, la morte degli stessi unitamente alla pubblicazione del testamento con la quale l'odierno ricorrente ha preso atto (e ha deciso di rispettare) le volontà della madre adottiva, le spese per la crescita dei figli, attualmente minorenni ha esposto la famiglia del sig. _____ ad esborsi non previsti, né prevedibili.

Valutazione del merito creditizio

Con riferimento al comportamento del soggetto finanziatore, ed in particolare alla valutazione del "merito creditizio", l'evoluzione e l'interpretazione giurisprudenziale ha introdotto altro fondamentale dato da temere in considerazione, ovvero **l'eventuale errata o colpevole valutazione che il finanziatore abbia compiuto al momento della concessione del finanziamento.**

Si parla della cosiddetta valutazione del merito creditizio operata dal finanziatore.

Ebbene, nel caso di specie dall'analisi contestuale emerge che il finanziatore ha valutato:

- l'importo del finanziamento;
- gli importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- il numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- il reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- l'importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- la scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Da tale quadro emerge che gli istituti e le finanziarie, valutando positivamente il merito creditizio del ricorrente, hanno colposamente ed inevitabilmente determinato il sovraindebitamento.

Sul punto la giurisprudenza in maniera granitica ha sancito che *“Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all’intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest’ultimo di valutare il proprio merito creditizio ...*

... l’istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l’accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.” (Tribunale Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione 27.10.2020. Confermato anche da Trib. Napoli 21.10.2020, Trib Napoli Nord 21.12.2018 e Trib. Bari 8.7.2020).

Tanto basta, dunque, a far ritenere violato l’art. 124 bis TUB, non potendosi ritenere correttamente valutato il merito creditizio da parte di un istituto che eroghi ulteriore credito a chi lo abbia già ricevuto da altri finanziatori.

È evidente di fatti che gli istituti di credito e società finanziarie, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito, sono i più qualificati a procedere alla valutazione della solvibilità del debitore, per cui eventuali profili di colpa del consumatore, quand’anche configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (Tra le altre Tribunale Vicenza 24.09.2020, Tribunale di Napoli 21.10.2020, Tribunale di Trani, 16.03.2023).

Tanto premesso, questa difesa alla luce di quanto testè esposto, ritiene che il sovraindebitamento finale del sig. _____ è stata conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*.

8. Convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria e richiesta di applicazione di misure protettive ex art. 8 CCII con riferimento alla procedura esecutiva immobiliare n. 192/2022 RG Es. Imm. Tribunale di Trani nonché alla procedura esecutiva mobiliare n. 73/2023 RG Es. Mob. Tribunale di Trani.

Questa difesa rileva la convenienza del presente piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all’alternativa liquidatoria per le motivazioni che di seguito si esplicheranno.

Nonostante l’odierno ricorrente risulti titolare di una proprietà immobiliare, adibita ad abitazione principale e sulla quale risulta iscritta ipoteca da parte della banca mutuante il

piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di tutelare tutti i creditori, ed in particolare anche quelli non muniti di privilegio, sia pur in percentuale.

Il piano proposto risulta più conveniente, per le seguenti ragioni:

- l'assoluta mancanza di domanda degli immobili;
- la crisi immobiliare, che ha determinato un forte decremento del valore dell'immobile;
- l'aumento dei tassi di interesse per le richieste di mutuo con conseguente difficoltà di accesso al credito;
- la tutela di tutti i creditori i quali verrebbero tutti soddisfatti seppur in maniera parziale;
- la circostanza che, affrontando l'espropriazione immobiliare i creditori, in sede di esecuzione, dovrebbero confrontarsi con l'offerta minima pari al 75% del valore stimato dell'immobile e con l'ulteriore circostanza che nel 90% dei casi, le prime due aste potrebbero andare deserte, portando il prezzo medio di aggiudicazione al di sotto del valore dell'immobile e soprattutto al di sotto di quanto offerto con l'odierno piano;
- la necessaria valutazione delle spese della procedura esecutiva assorbirebbero una notevole porzione del ricavato della vendita.

Pertanto, ribadito che la finalità della legge del sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, va detto che nel caso di specie le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in relazione alla natura del credito vantato) rispetto alle esigenze dei proponenti, così rendendo detta proposta, conveniente rispetto alla possibile alternativa liquidatoria.

Inoltre, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva (cfr Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in www.ilcaso.it), ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura (cfr Tribunale Napoli Nord, 06.02.2021 cit).

Ed infatti dall'elaborato peritale dell'Arch. Sergio D'Addato, depositato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare emerge che il valore del compendio immobiliare di proprietà dell'odierno proponente, al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova, degli oneri e spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale è pari ad Euro 117.188,00.

Come si è già avuto modo di evidenziare, in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino al 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperimento.

Nel caso di specie, pensando verosimilmente ad un aggiudicazione degli immobili anche al valore dell'offerta minima previsto nel secondo esperimento di vendita, si presume un ricavata della vendita pari ad € 65.918,25 a cui bisognerà sottrarre tutte le spese della procedura che ammontano a circa € 9.000,00, **ricavando così una somma netta, pari a circa € 56.918,25 che non consentirebbe di soddisfare per intero il creditore privilegiato e, certamente, non andrebbe a soddisfare in alcuna misura tutti i creditori chirografari.**

Al contrario, con il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore il creditore privilegiato ipotecario andrebbe certamente ad essere soddisfatto in misura del 70% dell'importo precisato all'OCC in data 19 giugno 2023 e dunque € 60.031,30 come meglio specificato in seguito e, comunque, si garantirebbe, il pagamento nella misura del 50% degli altri creditori privilegiati (non intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare) nonché il pagamento, seppur in minima parte, dei creditori chirografari con la conservazione dell'immobile del ricorrente che rappresenta la dimora del nucleo familiare composto dalla moglie casalinga e due figli minori.

Pertanto, come già chiarito, l'eventuale alternativa liquidatoria, non soddisferebbe comunque i creditori nell'interesse ed esporrebbe l'odierno ricorrente unitamente al proprio nucleo familiare con due minori, ad un inutile sacrificio che con l'odierna proposta potrebbe essere evitato.

Con riferimento alla fattibilità del piano, occorre ribadire che, il sig. _____ è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, ad ulteriore garanzia, l'immobile resterà vincolato, per tutta la durata del piano, in virtù della sospensione della procedura esecutiva immobiliare; motivo per il quale i creditori correrebbero alcun pericolo.

9. Proposta con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive

Va precisato che la soluzione ravvisabile al fine del bilanciamento degli interessi dei creditori e del debitore è la seguente:

In considerazione delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare composto da due minori, il sig. _____ propone quanto segue:

1. Sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 192/2022 RG Es. Imm. Tribunale di Trani;
2. Sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. 73/2022 RG Es. mob. Tribunale di Trani con conseguente assegnazione alla presente procedura delle somme dell'importo presumibilmente di € 4.500,00 accantonata dal datore di lavoro, in virtù del pignoramento presso terzi notificato a novembre 2022, la cui udienza di assegnazione è stata calendarizzata alla data del 23.11.2023;
3. Versamento, previa revoca delle cessione del 1/5 dello stipendio, l'importo di € 500,00 mensili per 11 mensilità ed € 900,00 a dicembre (€ 6.400,00 annuali) per la durata di anni 13 e dunque versando complessivamente la somma di € 83.200,00³(ottantatreduecento/00) unitamente ad € 4.500,00 rinvenienti dal pignoramento mobiliare e dunque la complessiva somma di € 87.700,00 che verrà distribuita con le seguenti modalità:

A) CREDITI IN PREDEDUZIONE

- **Compenso OCC** pari ad € 7.372,12 di cui € 4.500,00 rinvenienti dalle somme accantonate oggetto di pignoramento mobiliare e la residua somma (€ 2.872,12) mediante rate mensili e consecutive di € 500,00 che saranno incamerate dall'OCC, in un'unica soluzione al momento del raggiungimento, sul conto intestato alla procedura, dell'importo complessivo.

Si precisa che, per ragioni di economia processuale, il Gestori apriranno un conto corrente intestato alla procedura i cui costi di apertura e gestione saranno integralmente a carico del sig. _____, su semplice richiesta dei gestori.

³ Si precisa, altresì, che alla somma messa a disposizione, deve aggiungersi, la somma accantonata dal datore di lavoro ad € 4.550,00 e dunque la somma messa a disposizione della procedura sarà pari ad Euro 80.600,00.

Si precisa, altresì che sul conto corrente intestato alla procedura, il sig. _____ verserà mensilmente l'importo di cui alla proposta, mentre i Gestori effettueranno i pagamenti ai creditori annualmente.

Onorati integralmente i crediti in prededuzione si procederà a onorare il credito nei confronti del creditore ipotecario:

B) CREDITI PRIVILEGIATI IPOTECARIO

- BPER CREDIT MANAGEMENT SPA € 61.746,70 pari al 72% della debitoria accertata mediante versamenti annuali di € 6.400,00 (€ 500*11 mesi+ € 900) e dunque 9 rate annuali, a decorrere dall'integrale pagamento dei crediti prededucibili, pari ad € 6.400,00 e l'ultima di € 4.146,70.

Onorati il creditore ipotecario si procederà a onorare il credito nei confronti dei creditori privilegiati nella misura del 72%, sempre mediante bonifico annuale, al raggiungimento dell'importo sul conto corrente della procedura

C) CREDITI PRIVILEGIATI

- Compenso difensore/advisor dell'importo di € 6.735,34 pari al 72% della debitoria accertata;
- Regione Puglia € 1.109,07 pari al 72% della debitoria accertata;
- Agenzia delle Entrate riscossione € 1.665,35 pari al 72% della debitoria accertata;
- Comune di Andria € 1.72,80 pari al 72% della debitoria accertata.

Onorati i creditori privilegiati si procederà a onorare i creditori chirografari ripartendo, in proporzione all'ammontare del credito la residua somma di € 7.998,63 offrendo a ciascuno il 23,24% del credito vantato ed accertato. Tali importo saranno pagati annualmente in proporzione al credito vantato.

D) CREDITI CHIROGRAFARI

- FCA Bank spa € 3.445,87 pari al 23,24% della debitoria accertata;
- FIDITALIA SPA € 905,97 pari al 23,24% della debitoria accertata;

- Agos Ducato SPA € 908,68 pari al 23,24% della debitoria accertata;
- Cooperativa Sociale Elleuno SCN € 1.117,55 pari al 23,24% della debitoria accertata;
- IFIS NPL INVESTING SPA € 525,05 pari al 23,24% della debitoria accertata;
- Agenzia delle Entrate Riscossione € 161,70 pari al 23,24% della debitoria accertata;
- Acquedotto Pugliese € 100,80 pari al 23,24% della debitoria accertata;
- Banca Popolare Pugliese € 639,52 pari al 23,24% della debitoria accertata;
- Vittoria Assicurazioni € 88,66 pari al 23,24% della debitoria accertata;
- Eni Plenitude spa € 104,84 pari al 23,24% della debitoria accertata.

8. Completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Il sig. _____ dichiara che i documenti allegati rispondono al vero e che nulla di utile ha omissso ai fini dell'odierno procedimento.

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, il sig. _____, come sopra generalizzato, difeso, rappresentato e domiciliato, con l'assistenza dell'OCC di Trani,

CHIEDE

che il Tribunale di Trani, Sez. Fallimentare adito, ritenuta la propria competenza territoriale, ritenuti, altresì, sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli art. 65 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e vista la domanda *ex art. 67 CCII* proposta;

- A) DISPONGA che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- B) DISPONGA ogni misura protettiva del patrimonio del consumatore ex art. 70 comma 4 CCII, ovvero la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati;

- C) DISPONGA la comparizione delle parti ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e per l'effetto, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano EMETTA sentenza di omologa;

Andria, 07.10.2023

Avv. Teresa SCARINGELLA

Avv. Angela ZAGARIA

Avv. Teresa SCARINGELLA

Via Ferrucci, 120
76123 -Andria (BT)
PEC: t.scaringella@pec.it
e-mail: teresa.scaringella88@virgilio.it
Cell: 324.6077823

Avv. Angela ZAGARIA

Via Lorenzo Bonomo, 51
76123 -Andria (BT)
Pec: angela.zagaria01@pec.ordineavocatitrani.it
e-mail: avv.angelazagaria@gmail.com
Cell: 320.1108824

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZIONE CIVILE - AREA COMMERCIALE

(R.G. n. 130/2023 R.G.V.G. - G.D. Pres. Dott. Giuseppe RANA)

ISTANZA PER L' INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Per il sig. _____, rappresentato, difeso e domiciliato, giusta procura in
atti dagli Avv.ti Teresa SCARINGELLA e Angela ZAGARIA

PREMESSO CHE

1. Con provvedimento del 18.10.2023, notificato dalla Cancelleria in data 19.10.2023, il G.D. dott. Giuseppe Rana, vista la domanda *ex art. 67 CCII* proposta dal sig. _____, così disponeva "P.Q.M. Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.; dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie; dispone la sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. 73/23 di questo tribunale nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore; dispone la sospensione delle trattenute conseguenti alla cessione del quinto pari ad € 246,08 di cui al contratto stipulato con la BPP; Fissa per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 12/01/2024 ore 10:00";
2. nel ricorso presentato si dava, altresì, atto della pendenza della procedura esecutiva immobiliare n.192/2022 RG Es. Imm. Tribunale di Trani e se ne chiedeva la sospensione;
3. la mancata sospensione della procedura esecutiva immobiliare pregiudica la fattibilità della proposta di Piano presentata.

Tutto ciò premesso, il sig. _____, o, come in atti generalizzati, difesi e domiciliati



CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Trani, Sezione Civile - Area Commerciale, nella persona del giudice delegato, Pres. Dott. Giuseppe Rana,

Voglia disporre l'integrazione del provvedimento disponendo, altresì, la specifica sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 192/2022 RG Es. Imm. Tribunale di Trani.

Ossequi.

Andria - Trani, 19.10.2023

Avv. Teresa SCARINGELLA

Avv. Angela ZAGARIA

